

CODICE DEONTOLOGICO
TECNICO
DELLA PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E
NEI LUOGHI DI LAVORO



INTRODUZIONE

Il Codice deontologico rappresenta uno strumento fondamentale per le professioni sanitarie, in quanto contribuisce a delineare e definire l'identità professionale, nonché l'insieme dei doveri e delle responsabilità a cui i professionisti sono chiamati ad ispirarsi e attenersi, al fine di garantire all'individuo e alla persona assistita la migliore risposta al bisogno di salute, assicurando la qualità delle prestazioni erogate.

La revisione dei Codici deontologici ha richiesto un approfondito e articolato lavoro di analisi dei contesti lavorativi, delle competenze e delle normative che disciplinano le professioni, nonché le implicazioni giuridiche e medico-legali che tali norme possono avere sull'operato quotidiano dei professionisti.

Inoltre, i Codici deontologici concorrono, unitamente e nel rispetto del profilo professionale e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi universitari e di formazione postbase, alla definizione dell'ambito di competenza di ogni professione sanitaria, definendone le responsabilità, le funzioni e i margini di intervento.

Il lavoro di revisione dei Codici deontologici delle professioni afferenti alla Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP è stato lungo e complesso, e possiamo dire, iniziato sin dall'entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Nel 2021, con l'avvio dell'attività di revisione dei Codici deontologici, la Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP si è posta l'ambizioso obiettivo di renderli coerenti e rispettosi dei valori della Costituzione etica, pertanto comuni alle diverse professioni, ribadendo la centralità della dignità e dell'umanità biologica e spirituale della Persona, quindi includenti e mai escludenti.

L'utilizzo di un lessico chiaro, definito, non interpretabile, rivolto al positivo, che garantisca la tutela della persona – nei suoi diversi ruoli di assistita, professionista e di riferimento – così come i valori etici e la responsabilità professionale, che sono il fondamento per costruire relazioni di fiducia fondamentali per operare in modo corretto e per garantire che le azioni professionali siano in linea con un comportamento morale e rispettoso, sono principi che contribuiscono non solo a un buon ambiente lavorativo, ma anche a una società più giusta e sostenibile.

Il lavoro di revisione non può e non deve ritenersi concluso, per le caratteristiche proprie dei Codici deontologici, quali documenti dinamici, che vanno costantemente aggiornati e adattati all'evoluzione delle professioni e del contesto nel quale operano.

Pertanto, il lavoro continuerà.

**Il Componente del Comitato centrale
con delega all'etica e deontologia**
Antonio Cerchiaro

La Presidente
Teresa Calandra

Ferrara, 31 gennaio e 1 febbraio 2025

CODICE DEONTOLOGICO TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

PREMESSA

Il presente Codice deontologico si applica ai Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro iscritti al proprio albo o all'elenco speciale ad esaurimento dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti del Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dal Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e lo impegna alla tutela della salute della persona, della salute pubblica, dell'ambiente e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

PRINCIPI FONDAMENTALI

PARTE I - PERSONA

Art. 1 Definizione di persona

La persona è una totalità unificata, il centro in cui si armonizzano le dimensioni biologiche e spirituali, etiche e bioetiche, culturali e relazionali, progettuali e ambientali dell'essere umano nel percorso della vita.

Nella relazione di cura, il concetto di persona afferisce al professionista sanitario, alla persona assistita e alla persona di riferimento.

Art. 2 Il professionista sanitario

Il professionista sanitario è colui che ha scelto di dedicarsi ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente, acquisisce la necessaria competenza, adotta comportamenti prosociali e garantisce interventi qualificati.

Il professionista sanitario rispetta gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità. Promuove la sicurezza delle cure, interviene nel rispetto delle specifiche competenze, sulla base delle evidenze scientifiche, tiene conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

Il professionista sanitario possiede una coscienza di valori e di significati con cui dare senso alla propria attività e si attiene ai principi etici, bioetici e morali.

In caso di dilemmi etici che non può sciogliere, il professionista sanitario attiva il ricorso alla consulenza bioetica, se disponibile, al fine di trovare le più opportune soluzioni; ove non sia disponibile, il professionista sanitario elabora una soluzione in base ai suddetti principi. In caso di conflitti etici, esercita la libertà di coscienza.

Il professionista sanitario mette la propria competenza a disposizione della ricerca scientifica, delle innovazioni tecnologiche e della sanità digitale.

In qualunque circostanza, il professionista sanitario si comporta in modo da meritare la fiducia della persona assistita, dei familiari, delle persone di riferimento e degli altri professionisti sanitari.

Art. 3 La persona assistita

La persona assistita è il destinatario dell'attività del professionista sanitario finalizzata, secondo le specifiche competenze e le diverse metodiche, a rispondere ai bisogni di salute del singolo e della comunità.

Art. 4 La persona di riferimento

La persona di riferimento è colui che si prende cura della persona assistita, in particolare quando questa si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in modo libero e autonomo ai propri bisogni di salute e partecipa alla relazione di cura. Nei casi previsti dalla normativa, la persona di riferimento può rivestire anche il ruolo di rappresentante legale, amministratore di sostegno o fiduciario.

Art. 5 Centralità della persona

Il professionista sanitario riconosce la centralità della persona, si pone in relazione e in ascolto attivo, crea empatia, agisce nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, delle sue aspirazioni e diritti naturali.

Il professionista sanitario promuove e tutela la salute della persona e delle comunità, umanizza e valorizza la relazione di cura.

Gli interventi del professionista sanitario sono condivisi con la persona assistita e sono basati sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario previene e riconosce, ove presente, il dolore nella persona assistita. Secondo la propria competenza, definisce e misura il dolore e partecipa al suo trattamento nel progetto di cura.

Il professionista sanitario riconosce la condizione di sofferenza sia della persona assistita sia delle persone di riferimento, se ne fa carico e si adopera per recar loro sollievo nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario si astiene da ogni ostinazione diagnostica e terapeutica futile, sproporzionata, inefficace e inappropriata.

Art. 6 Rapporto con i colleghi e con le altre professioni

Il professionista sanitario rispetta i colleghi di tutte le professioni, senza alcuna distinzione e disparità di trattamento, anche in caso di contrasto di opinioni. Rispetta e facilita la libera scelta del professionista sanitario da parte della persona assistita.

L'integrazione tra confronto interpersonale e gestione efficace della documentazione sanitaria favorisce il rapporto tra professionisti sanitari.

Il professionista sanitario presta assistenza in caso di urgenza e in caso di calamità si mette a disposizione per il soccorso alla persona e alle comunità.

Il professionista sanitario è attento al benessere fisico, psichico e relazionale proprio e dei colleghi, previene i rischi da stress lavoro-correlato o extralavorativo, consapevole che questo possa incidere sulla qualità dell'agire professionale. Promuove ogni azione utile a recuperare il pieno benessere in caso di stress, proprio o dei colleghi, prendendosi cura anche degli altri curanti.

Il professionista sanitario mantiene con i colleghi una solida relazione che sostenga l'assunzione di responsabilità negli obiettivi e nelle scelte, anche attraverso un costante dialogo personale e in equipe.

Il professionista sanitario segnala agli organi competenti ogni comportamento dei colleghi che comprometta, o possa compromettere, la salute o la dignità della persona o della comunità.

Il professionista sanitario promuove la crescita della comunità professionale, attraverso l'impegno proprio e il coinvolgimento dei colleghi.

Art. 7 Ricerca scientifica e sperimentazione clinica

Il professionista sanitario si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze nell'interesse della salute di persone e comunità, secondo protocolli etici, rigorosi e razionali. Quando la ricerca scientifica comporti la sperimentazione clinica con la persona, il professionista sanitario protegge la dignità e la sicurezza di chi vi partecipa.

PARTE II - RESPONSABILITÀ

Art. 8 Definizione di responsabilità

La responsabilità è l'impegno costante a mantenere nelle intenzioni, nella progettazione e nello svolgimento delle attività, un comportamento retto fondato sull'esercizio della libertà e ispirato alla solidarietà, coerente con i doveri della propria posizione individuale, finalizzato alla tutela del bene della persona, della comunità e alla salvaguardia dell'ambiente.

Art. 9 Responsabilità nei confronti della persona assistita

La responsabilità è basata su competenze tipiche, specifiche e non delegabili, mantenute nel tempo, che garantiscano la protezione della salute e la sicurezza.

Il professionista sanitario, sulla base della propria competenza, opera in autonomia decisionale con l'obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

Art. 10 Responsabilità nei confronti dei professionisti sanitari

Il professionista sanitario ha la responsabilità di creare e mantenere un rapporto con i colleghi improntato su solidarietà, condivisione, collaborazione e cooperazione, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di ogni professione sanitaria.

Art. 11 Responsabilità nei modelli organizzativi

Il professionista sanitario contribuisce all'efficienza, all'efficacia e alla qualità dei modelli organizzativi della struttura in cui opera, individua le eventuali criticità e offre soluzioni congruenti nel rispetto della propria competenza e funzione.

Art. 12 Responsabilità nei confronti dell'ambiente

Il professionista sanitario esercita la propria attività nel rispetto dell'ambiente, partecipa ad azioni di educazione e prevenzione per un uso appropriato delle risorse naturali e per uno sviluppo eco-sostenibile, anche a beneficio delle generazioni presenti e future.

Art. 13 Conflitti di interesse

Il professionista sanitario dichiara le eventuali condizioni di conflitto di interesse, riguardo aspetti economici e di altra natura, che è possibile si manifestino negli interventi sanitari, nella ricerca, nella divulgazione scientifica, nella formazione, nell'aggiornamento professionale, nell'attività di consulenza, nell'esercizio di funzioni pubbliche e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni, istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

Il professionista sanitario evita ogni azione nei casi in cui sia a conoscenza di evidenti condizioni di conflitto di interesse.

PARTE III - SALUTE

Art. 14 Definizione di salute

La salute è una condizione dinamica di benessere fisico, mentale, spirituale, sociale e ambientale, non mera assenza di malattia.

La tutela della salute è diritto fondamentale della persona e interesse della comunità. Elemento di garanzia è la sicurezza delle cure.

Art. 15 Promozione della salute

Il professionista sanitario si pone al servizio delle persone, delle famiglie e delle comunità, orienta e finalizza i propri interventi alla tutela della salute, promuove la libertà, la

dignità e la migliore qualità della vita possibile, contribuendo anche allo sviluppo funzionale della persona.

Il professionista sanitario promuove la salute e stili di vita sani, responsabilizza le persone e le comunità attraverso l'educazione, nei diversi ambienti e contesti, in tutte le età della vita.

Il professionista sanitario promuove lo sviluppo e l'incremento della sicurezza delle cure, persegue il potenziamento dell'organizzazione sanitaria attraverso la ricerca, le evidenze e le informazioni scientifiche.

Il professionista sanitario valorizza l'autonomia e la capacità di assunzione di responsabilità della persona assistita, la sostiene nel processo di cambiamento, nel prevenire e affrontare situazioni di vulnerabilità, di disagio, di svantaggio e di emergenza. Contrasta ogni condizione di emarginazione individuale e sociale.

Il professionista sanitario individua, con altri professionisti e in collaborazione con la società civile, i contesti nei quali attuare attività di promozione e di educazione alla salute.

Art. 16 Prevenzione e precauzione

Il professionista sanitario promuove la cultura della prevenzione e sostiene ogni iniziativa volta a ridurre i rischi di diffusione delle malattie e di contagio, nonché i pericoli per la salute individuale e collettiva, connessi anche alla presenza e diffusione di sostanze nocive e agenti inquinanti.

Il professionista sanitario adotta una condotta ispirata alla precauzione, intesa quale insieme di regole di cautela e di prudenza, anche di fronte a rischi potenziali circa i quali esistano ricerche scientifiche in corso con risultati non sufficientemente comprovati.

Art. 17 Accesso al servizio sanitario nazionale

Ogni persona ha pari diritto di accedere, anche con l'uso delle tecnologie digitali, al servizio sanitario nazionale, comunque organizzato e articolato sul territorio.

Il professionista sanitario promuove la qualità della programmazione e dell'organizzazione sanitaria, contribuisce a rendere effettivi i principi fondamentali di universalismo, uguaglianza e solidarietà del servizio sanitario nazionale.

PARTE IV - RELAZIONE

Art. 18 Definizione di relazione di cura

La relazione di cura è l'attenzione verso la persona e la presa in carico dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario, sia che abbia contatto diretto con la persona sia che non ne abbia, è parte della relazione di cura.

Art. 19 Qualità della relazione di cura

Il professionista sanitario instaura con la persona una relazione contraddistinta da umanità ed empatia, educazione e gentilezza, e favorisce un comportamento reciprocamente rispettoso, collaborativo, non aggressivo né intrusivo.

La relazione con la persona è modulata tenendo conto dell'età, del genere, dell'etnia, della cultura, della religione e dei valori etici di riferimento. Il professionista sanitario si pone in una situazione di ascolto attivo, conferisce rilievo alle informazioni raccolte finalizzandole alla qualità dei propri interventi. Valuta anche la prossemica, intesa come spazi e distanze adeguate alla situazione.

Il professionista sanitario mantiene nella relazione con la persona assistita il giusto equilibrio tra prestazione professionale e coinvolgimento personale.

Il professionista sanitario cura stile, modalità e qualità della relazione; ritiene che ridurre la persona assistita ad una patologia o ad un segmento corporeo sia lesivo della sua dignità personale e sociale.

Il professionista sanitario sostiene la relazione con la persona assistita, in particolare qualora si trovi in condizioni che ne limitano l'espressione, attraverso strategie, modalità e contesti comunicativi efficaci.

Il professionista sanitario, con il proprio agire, concorre pienamente alla qualificazione della relazione di cura anche quando non ha rapporti diretti con la persona assistita.

Art. 20 Relazione con i familiari della persona assistita

Alla relazione di cura partecipano, ove la persona assistita lo consenta, i suoi familiari.

Il professionista sanitario offre, coordinandosi con l'equipe, sostegno e orientamento ai familiari che si prendono cura della persona assistita.

Art. 21 Lealtà comunicativa

Il professionista sanitario, in particolare con la persona assistita, adotta un comportamento fondato sulla lealtà comunicativa, fornisce informazioni trasparenti, complete e accurate in merito ai propri interventi, e adegua lo stile e gli strumenti comunicativi.

Il professionista sanitario, nella relazione di cura, rispetta e promuove l'autonomia decisionale della persona.

Il professionista sanitario, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, fornisce alla persona assistita un'informazione chiara e completa, indispensabile per la costruzione del processo decisionale affinché la persona possa orientare in maniera libera e consapevole le proprie scelte.

Il professionista sanitario sostiene la relazione anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie, esercita la libertà di coscienza e, preso atto delle aspettative della persona, garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e si assume la responsabilità della propria eventuale astensione.

Art. 22 Il tempo di relazione è tempo di cura

L'ascolto attivo, il dialogo, gli interventi specifici e autonomi di natura intellettuale, relazionale ed educativa, necessari per instaurare e mantenere una efficace relazione tra professionista sanitario, persona assistita e persone di riferimento, costituiscono elementi qualificanti del tempo di cura.

PARTE V - INFORMAZIONE

Art. 23 Definizione di informazione e comunicazione

L'informazione è l'insieme di dati, correlati tra loro, con cui un'idea, un fatto, una notizia prende forma.

La comunicazione comprende il processo, le modalità, i mezzi e gli strumenti di trasmissione dell'informazione.

Art. 24 Informazione alla persona nella relazione di cura

L'informazione corretta, comunicata in modo adeguato, è alla base di ogni relazione di fiducia e consente l'effettivo rispetto dei diritti inviolabili della persona. Attraverso una comunicazione che rispetti i criteri di verità, attualità, immediatezza, correttezza e chiarezza del messaggio, le persone hanno la possibilità di comprendere il significato dell'informazione ricevuta e di esercitare in concreto il diritto-dovere a scelte consapevoli per la tutela della salute.

Al professionista sanitario, nella relazione di cura, compete l'informazione sui diritti della persona, sulle attività e sulle valutazioni di sua competenza, sugli obiettivi, vantaggi e svantaggi dell'intervento.

La persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute nonché sui programmi e sugli strumenti dell'intervento professionale. Il professionista sanitario rispetta la volontà della persona di non essere informata o di delegare ad altri l'incarico di ricevere l'informazione.

Nell'equipe di cura sono concordati e definiti i contenuti informativi che ogni componente comunica alla persona assistita.

Le informazioni fornite alla persona assistita, secondo progettualità preventivamente elaborate, permettono una sua migliore adesione agli interventi sanitari.

Il professionista sanitario adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o della persona di riferimento, risponde ad ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e dimensione emotiva, in particolare in caso di situazioni gravi o infauste, offrendo elementi di speranza.

Nella pianificazione condivisa degli interventi, il professionista sanitario fornisce alla persona, in termini comprensibili, tutte le informazioni per consentire di verificarne, per quanto possibile, l'adeguatezza rispetto alle buone pratiche basate sulle evidenze scientifiche disponibili.

Art. 25 Informazione sanitaria al pubblico

La comunicazione del professionista sanitario al pubblico contiene unicamente informazioni inerenti la qualità e la sicurezza degli interventi, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, a tutela della dignità della persona nonché della salute individuale e collettiva.

Il professionista sanitario impronta la propria comunicazione ai criteri di evidenza, appropriatezza e sostenibilità, promuovendo e attuando un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acqui-

site e non divulgando notizie atte a suscitare o ad alimentare illusioni, false aspettative o timori infondati.

Il professionista sanitario, nell'attività di informazione e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Art. 26 Pubblicità sanitaria

La pubblicità sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, è basata su un'informazione corretta e veritiera, completa e pertinente, mai equivoca, ingannevole o denigratoria; rispetta nelle forme e nei contenuti i principi della professione sanitaria.

Nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, la pubblicità da parte del professionista sanitario ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e accademici, le specializzazioni acquisite, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e il compenso relativo alle prestazioni.

Art. 27 Informazione nelle reti digitali

Il professionista sanitario, anche nell'utilizzo delle reti digitali, rispetta le regole della corretta informazione, mantiene elevati standard tecnico-scientifici e adotta uno stile di comportamento etico nella comunicazione delle informazioni e della pubblicità sanitaria.

Il professionista sanitario mantiene aggiornate le informazioni nelle reti digitali, attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante evoluzione, a tutela della persona e della comunità.

Quando il professionista utilizza, a qualunque titolo, le reti digitali, il web e i social media, mantiene e tutela la dignità, l'onore, il decoro e la reputazione propri e della professione, nei confronti della persona e della comunità, dei colleghi di tutte le professioni, degli ordini professionali, delle istituzioni in genere.

PARTE VI - CONSENSO

Art. 28 Definizione di consenso

Il consenso, quale dimensione costitutiva della relazione di cura, è l'adesione libera e consapevole da parte della persona al progetto di cura.

Ad ogni professionista sanitario che interviene nella relazione di cura compete comunicare in modo adeguato le informazioni connesse alla sua attività per permettere alla persona la comprensione e ogni valutazione utile per la formazione del proprio consenso.

Nessuno può essere sottoposto ad alcun intervento sanitario senza acquisizione del relativo consenso, salvo i casi previsti dalla legge purché rispettosa della dignità della persona.

Art. 29 Consenso informato

Per consenso informato si intende l'atto formale, disciplinato dalla legge, con il quale la persona esprime, dopo aver compreso l'informazione ricevuta, la propria accettazione degli interventi proposti dal professionista sanitario.

Art. 30 Dissenso e revoca

In presenza di comprovato dissenso della persona informata e consapevole, il professionista sanitario desiste dagli interventi proposti, dandone comunicazione all'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale.

La persona che ha già espresso il suo consenso può, in seguito a una diversa valutazione, revocarlo in qualsiasi momento.

Nel caso in cui il dissenso o la revoca del consenso metta a rischio la vita o comprometta gravemente l'incolumità della persona, il professionista sanitario sostiene la persona nel rispetto delle sue scelte, coinvolge l'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale, propone eventualmente la consulenza di uno psicologo, di un assistente spirituale, o di altro professionista pertinente, prospetta e favorisce soluzioni alternative coerenti con il bisogno di salute della persona, sempre esplicitando i rischi connessi alla sua non adesione.

Art. 31 Persona minore di età

Il professionista sanitario informa la persona minore di età in modo adeguato all'età e maturità, ne ascolta l'opinione e valorizza le capacità di comprensione e di decisione sulle scelte relative alla sua salute.

Qualora la persona minore di età sia in grado di esprimere la propria volontà, il consenso, dissenso o revoca sono ottenuti in aggiunta al consenso, dissenso o revoca dei genitori o di chi ne ha la tutela legale.

In caso di volontà discordanti, il professionista sanitario promuove iniziative e pone in essere le azioni più opportune nell'interesse prevalente della salute della persona minore di età.

Art. 32 Persona con ridotta capacità

Qualora la persona abbia limitata e parziale capacità di scelta autonoma e consapevole sulla propria salute, il professionista sanitario valorizza la relazione di cura e sostiene l'espressione di consenso, dissenso o revoca al progetto di cura proposto.

Art. 33 Persona incapace

Qualora la persona sia incapace di scelte autonome e consapevoli sulla propria salute, il professionista sanitario acquisisce tutte le informazioni utili circa aspirazioni della persona, precedenti manifestazioni di volontà ed esistenza di una persona di riferimento.

PARTE VII - MULTIPROFESSIONALITÀ

Art. 34 Attività multiprofessionali

Il professionista sanitario riconosce la rilevanza dell'integrazione e della collaborazione leale e coordinata con i colleghi di tutte le professioni per far fronte ai bisogni di salute della persona e della comunità.

Il professionista sanitario, nello svolgimento dei propri interventi, crea un rapporto di fiducia con i colleghi di tutte le professioni basato su informazione e condivisione, re-

sponsabilità e solidarietà, collaborazione e cooperazione nel lavoro multi e interprofessionale, riconosce le peculiarità dei diversi ambiti di competenza, partecipa ai processi decisionali dell'equipe, ne attua le scelte e favorisce una comunicazione efficace nel rispetto della centralità della persona.

PARTE VIII - COMPETENZA

Art. 35 Definizione di competenza

La competenza è l'integrazione delle conoscenze, delle capacità e delle abilità tecnico-scientifiche e relazionali, nonché dei comportamenti e degli atteggiamenti, che sono acquisiti, mantenuti e aggiornati attraverso costanti processi educativi teorico-pratici.

Art. 36 Competenza nell'esercizio della professione

Il professionista sanitario mantiene il più alto standard di competenza, anche mediante processi educativi conformi al progresso della ricerca utile allo sviluppo della professione. Agisce con il massimo scrupolo, impegno e responsabilità nei confronti della persona, degli altri professionisti e della comunità e contribuisce alla promozione delle politiche per la salute.

Art. 37 Consulenza e supervisione

Il professionista sanitario ricorre alla consulenza o alla supervisione per pratiche innovative o delle quali non ha esperienza. Richiesto di una consulenza o supervisione, mette a disposizione del richiedente la propria competenza.

Art. 38 Limiti della propria competenza

Il professionista sanitario, qualora valuti di non poter agire con competenza, riconosce i propri limiti, nella contingenza del caso garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e, quanto prima, aggiorna la propria educazione teorico-pratica.

Il professionista sanitario è consapevole che l'esercizio di atti non pertinenti alla propria figura professionale e alla sua evoluzione lede la propria reputazione, la dignità ed il decoro della professione.

Art. 39 Aggiornamento della propria competenza

Il professionista sanitario aggiorna e adegua la propria competenza in relazione all'evoluzione professionale conseguente allo sviluppo della ricerca e delle evidenze scientifiche, degli aspetti etici e deontologici, normativi e gestionali, tenendo conto del contesto sanitario, sociale, culturale e ambientale.

Art. 40 Competenza digitale

Il professionista sanitario acquisisce e aggiorna la competenza per l'utilizzo degli strumenti digitali e la adatta ai bisogni di salute della persona, anche nella relazione di cura mediata dalla tecnologia.

L'ambiente digitale richiede al professionista sanitario una specifica e attenta applicazione dei principi etici, anche nello sviluppo dell'intelligenza artificiale in sanità. Nell'uso e gestione delle tecnologie digitali garantisce sicurezza e riservatezza.

Ove possibile, il professionista sanitario predilige la relazione di cura vissuta in presenza.

Art. 41 Trasmissione della competenza agli studenti

Il professionista sanitario riconosce negli studenti il futuro della professione, li accoglie e accompagna con attenzione, e si adopera per la trasmissione della propria competenza professionale e relazionale.

PARTE IX - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Art. 42 Riservatezza

La riservatezza riguarda la dimensione privata della persona quale possibilità di ciascuno di disporre della propria intimità.

Il professionista sanitario rispetta la dimensione privata della persona e, nell'ambito della struttura organizzativa, partecipa all'adozione delle misure idonee per tutelare la riservatezza dei dati e alle strategie di rimozione delle condizioni che la pregiudicano.

Art. 43 Segreto professionale

Il professionista sanitario osserva il segreto professionale quale espressione della reciproca fiducia costruita nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario mantiene il segreto su tutto ciò che apprende, o che conosce direttamente o indirettamente, in ragione della propria professione.

Il professionista sanitario condivide con le persone coinvolte nel progetto di cura le informazioni acquisite, nei limiti di quanto concordato con la persona assistita e necessario al progetto stesso.

La rivelazione del segreto professionale è ammessa previa autorizzazione della persona interessata, informata circa le conseguenze della scelta. A prescindere da detta autorizzazione, la rivelazione è ammessa per l'adempimento di obblighi di legge ovvero in caso di pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la vita o l'incolumità di terze persone e comunque nei limiti di quanto a ciò necessario.

Il professionista sanitario informa collaboratori non professionisti e studenti del vincolo del segreto professionale.

Art. 44 Trattamento dei dati personali

Il professionista sanitario acquisisce, detiene e tratta i dati personali nel rispetto della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal diffonderli con qualsiasi mezzo, comprese le reti digitali, come il web e i social-media.

Il professionista sanitario garantisce l'anonimato e la non identificazione della persona nella ricerca e nella didattica, nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche.

PARTE X - EQUITÀ

Art. 45 Definizione di equità

L'equità è manifestazione del principio di giustizia secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e bilanciamento di interessi virtuosi. Si basa su una progettualità condivisa ed espressamente dichiarata, commisurata alle differenti condizioni delle singole persone e delle comunità, alla intensità dei loro bisogni e alle risorse rese disponibili.

Art. 46 Equità in salute

Equità in salute significa pari capacità di beneficiare dell'accesso ai servizi sanitari e alle prestazioni di qualità, per ogni persona e in ogni parte del territorio, secondo appropriatezza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e giustizia distributiva, riguardo ai bisogni di salute del singolo e dei componenti della comunità.

L'equità in salute necessita di risorse adeguate, di una programmazione idonea e trasparente che tenga conto del bilanciamento tra i bisogni di salute effettivi e gli interessi virtuosi della persona e della comunità, nel rispetto dell'ambiente. L'equità in salute implica rigorose azioni di contrasto a pratiche di corruzione, sprechi e medicina difensiva.

Art. 47 Ruolo del professionista

Il professionista sanitario, di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste in particolare dalle variabili sociali, dall'uso della scienza e dalle applicazioni della tecnologia, crea le condizioni per un uso equo, appropriato e responsabile delle risorse disponibili, sia pubbliche sia private, e attua gli interventi che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, nell'orizzonte di uno sviluppo sostenibile.

Art. 48 Equità e non conflittualità

Il professionista sanitario promuove la cultura della non conflittualità quale espressione dell'equità e si impegna, in caso di controversie con la persona assistita, le persone di riferimento o i colleghi, a trovare soluzioni condivise, anche attraverso procedure di conciliazione.

REGOLE COMPORTAMENTALI

PARTE XI - IDENTITÀ DEL PROFESSIONISTA

Art. 49 Definizione

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è il professionista sanitario, iscritto all'albo o all'elenco speciale ad esaurimento presso l'Ordine territorialmente competente, che svolge l'attività di pubblico interesse come definita dal decreto istitutivo del profilo professionale, dagli ordinamenti didattici del corso di laurea e dal presente Codice deontologico.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge con autonomia tecnico-professionale, gestionale e organizzativa, le attività di propria competenza e collabora con altre figure professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del lavoro.

Art. 50 Ambiti professionali

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, in relazione alle proprie competenze ed agli ambiti riconducibili al fine della professione, esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza nell'ambito di aziende pubbliche o private, enti e/o associazioni o come libero professionista in maniera singola o associata.

Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di lavoro, qualora dipendente di enti pubblici deputati alle attività di controllo, verifica, istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate, con funzioni di ufficiale di Polizia giudiziaria.

Art. 51 Competenze

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, valutazione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di sanità pubblica e veterinaria.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è responsabile della pianificazione, esecuzione e qualità degli atti svolti nell'esercizio della propria attività professionale; collabora con altre figure professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del lavoro con riferimento alla struttura in cui opera e, in caso di attività libero professionale, con i rispettivi committenti e con i soggetti con cui si relaziona.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro può gestire, dirigere, coordinare gruppi di lavoro, servizi e organizzazioni semplici o complesse.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro esegue specifiche valutazioni dei rischi, formula pareri tecnici e di consulenza, esegue attività istruttorie, di conformità normativa, verifiche di impianti dei processi produttivi e organizzativi finalizzati alla redazione della documentazione aziendale e quant'altro previsto di propria competenza a tutela della salute e a fini di protezione e sostenibilità ambientale in un'ottica di On Health e Planetary Health.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro elabora, partecipa, gestisce e verifica sistemi di qualità in relazione sia alle norme tecniche sia ai sistemi di accreditamento certificativo e sanitario.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge attività di studio, di ricerca, di didattica e consulenza professionale negli ambiti e luoghi dove è richiesta la propria competenza professionale.

Art. 52 Obiettivi

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro promuove la cultura della prevenzione, della sicurezza e della salute, propone azioni finalizzate alla rimozione del rischio negli ambienti di vita e di lavoro e incentiva i corretti comportamenti,

nonché appropriati stili di vita in relazione ai fattori determinanti la salute e la sicurezza ambientale nel rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

Art. 53 Decoro personale e dignità della professione

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

PARTE XII - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Art. 54 Consulenza

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge consulenza professionale, individuale o in team interdisciplinari.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro ricorre, ove necessario, alla consulenza di altri professionisti esperti e di istituzioni sanitarie e non, in un'ottica di miglioramento continuo della qualità del proprio intervento professionale.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro in possesso delle necessarie competenze svolge attività di consulente tecnico o perito nei casi e negli ambiti previsti dalla normativa.

Art. 55 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro garantisce adeguatezza e qualità delle proprie prestazioni professionali, osservando le linee guida e le buone pratiche e garantendo un costante aggiornamento in relazione all'evoluzione della normativa inerente alla professione e delle evidenze scientifiche, tecnologiche e organizzative.

Art. 56 Pratiche non convenzionali

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro non effettua attività o prestazioni né utilizza procedure e pratiche non convenzionali non supportate da dati di efficacia.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro si impegna a promuovere interventi basati su evidenze scientifiche riconosciute e aggiornate.

Art. 57 Libera professione intramoenia

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge attività intramoenia secondo la normativa applicabile e in conformità ai regolamenti dell'azienda in cui opera.

Art. 58 Equo compenso

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione profes-

sionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è tenuto ad avvertire il committente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la committenza siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 59 Rifiuto di prestazioni professionali

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro al quale vengano poste richieste di prestazioni che contrastino con il proprio convincimento tecnico e professionale basato su evidenze scientifiche ovvero con le norme del Codice deontologico, informa di tale convincimento e non accoglie le richieste.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro si astiene dall'assunzione o dalla prosecuzione dell'incarico, qualora la sua esecuzione possa costituire un pericolo per la sicurezza delle persone o dell'ambiente.

Art. 60 Copertura assicurativa

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando opera all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante a qualunque titolo in una struttura pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

Art. 61 Eccesso di prestazioni professionali

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro segnala agli organi competenti ogni carico di lavoro eccessivo, proprio o dei colleghi, che comprometta, o possa compromettere la qualità delle prestazioni, la sicurezza o la salute della persona.

PARTE XIII - MEDICINA DI GENERE

Art. 62 Medicina di genere

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale sia personalizzato anche in considerazione delle

differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere) con particolare riguardo agli aspetti relativi alla gestione e valutazione dei rischi, ai provvedimenti e alle azioni intraprese, il cui interesse primario deve tener conto della persona e del contesto in cui la stessa è inserita.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

PARTE XIV - DOCUMENTAZIONE

Art. 63 Documentazione

Le valutazioni e la documentazione tecnico-sanitaria redatta nel corso di ispezione, accertamento, verifica, campionamento, le relazioni tecniche e sanitarie e tutti gli atti connessi al controllo e alla rilevazione delle conformità o non conformità al fine di promuovere gli interventi di prevenzione, nell'ambito della salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, devono rappresentare i fatti e le circostanze rilevate in modo oggettivo, chiaro, preciso, completo e puntuale.

L'attestazione e la certificazione redatte dal Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro a esito delle attività di valutazione, verifica e controllo, costituiscono una fase rilevante delle attività professionali di competenza, sia per il loro valore probatorio sia in quanto documenti sanitari prodotti sulla base di valutazioni tecnico-sanitarie effettuate in ambienti di vita e di lavoro.

Le attestazioni e le certificazioni sono rilasciate dal Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro agli interessati legittimati a richiederle, nel rispetto delle modalità formali previste dagli enti pubblici di appartenenza.

Nel caso di funzioni pubbliche di vigilanza e controllo, i contenuti dei verbali d'ispezione in uso devono essere conformi alla normativa e devono essere redatti con una terminologia chiara, non suscettibile di interpretazioni, e facilmente comprensibile, limitandosi alla descrizione dei fatti delle persone, delle operazioni compiute e delle dichiarazioni rese o assunte, quindi della situazione oggettivamente rilevata in modo più completo e preciso possibile.

I soggetti ai quali sono rivolte le attività di ispezione, salvo vincoli di riservatezza previsti dalla norma o dal singolo procedimento, sono informati in maniera chiara e appropriata sulle azioni in essere e sugli eventuali procedimenti che dagli stessi potrebbero insorgere.

PARTE XV - FORMAZIONE CONTINUA

Art. 64 Formazione continua

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro rispetta la normativa che disciplina l'educazione continua dei professionisti sanitari, mantiene e aggiorna costantemente le proprie competenze con particolare attenzione al contesto in cui svolge la propria attività, acquisendo competenze multidisciplinari e innovative per rispondere all'evoluzione della normativa inerente alla professione e alle evidenze scientifiche, tecnologiche e organizzative.

PARTE XVI - RAPPORTI PROFESSIONALI**Art. 65 Rapporti con gli studenti**

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro qualificato per le attività didattiche e di tutoraggio, effettua attività di insegnamento in ambito accademico, nella formazione permanente e in tutti gli altri contesti ove sia richiesta e trasmette agli studenti un modello professionale caratterizzato dai più elevati standard della qualità professionale, dai valori etici e dalle norme deontologiche, favorendone l'autonomia critica.

Art. 66 Rapporti con l'Ordine

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo e dell'elenco speciale ad esaurimento, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, la sede di lavoro, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 67 Rapporti con l'organizzazione sanitaria, con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, per quanto di propria competenza, collabora con i soggetti pubblici o privati a beneficio della salute pubblica, prediligendo una visione di One Health quale modello basato sull'integrazione di discipline diverse che riconoscono come la salute umana, la salute animale e la salute dell'ecosistema siano legate indissolubilmente.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro si rende disponibile a fornire il proprio contributo nell'ambito della ricerca scientifica di interesse professionale.

Art. 68 Compatibilità con cariche extraprofessionali

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro che riveste cariche pubbliche non può avvalersene per conseguire indebiti vantaggi in ambito personale o professionale.

PARTE XVII - SANITÀ DIGITALE

Art. 69 Sanità digitale

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro promuove e favorisce l'applicazione delle tecnologie digitali per migliorare l'efficacia e l'efficienza nella gestione dei servizi e delle attività sanitarie di prevenzione e di valutazione dei rischi, la comunicazione e la trasparenza nei confronti dei destinatari delle prestazioni, nella massima tutela della riservatezza dei dati trattati da tali tecnologie avanzate.

Art. 70 Identità digitale

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro utilizza i sistemi informatici in maniera responsabile, custodendo con cura le proprie credenziali e assicurando la protezione dei dati e delle informazioni.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro si impegna a prevenire usi impropri o non autorizzati dei sistemi digitali in cui opera.

PARTE XVIII - EMERGENZA

Art. 71 Emergenza sanitaria e ambientale

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro presta la propria attività in caso di emergenza sanitaria o ambientale, catastrofi e calamità naturali o contesti di guerra, missioni umanitarie o di pace, favorendo il ripristino di ambienti di vita e di lavoro che consentano maggiori garanzie di salubrità e sicurezza, mettendosi a disposizione delle autorità pubbliche e delle organizzazioni deputate alla gestione dell'emergenza stessa.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro coinvolto nella gestione della crisi partecipa ai processi decisionali delle autorità competenti e contribuisce all'adozione di specifiche strategie e interventi mirati a garantire la salubrità temporanea ed emergenziale degli ambienti.

Art. 72 Emergenza digitale

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi di competenza, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

PARTE XIX - COMPORAMENTI VIETATI

Art. 73 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 74 Comparaggio

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro rifiuta ogni forma di comparaggio.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro segnala all'Ordine attività che si configurino quale comparaggio.

Art. 75 Segnalazione del conflitto di interesse

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro agisce secondo principi di integrità e indipendenza professionale, evitando qualsiasi conflitto di interesse, favoritismo o comportamento che possa compromettere l'etica della professione.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

Art. 76 Discredito

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro deve basare il proprio rapporto con i colleghi sul rispetto reciproco e riconoscerne il ruolo.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, fonda le sue relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 77 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.

INDICE

INTRODUZIONE	3
PREMESSA	5
PRINCIPI FONDAMENTALI	5
Parte I. Persona	5
Parte II. Responsabilità	7
Parte III. Salute	8
Parte IV. Relazione	9
Parte V. Informazione	11
Parte VI. Consenso	12
Parte VII. Multiprofessionalità	13
Parte VIII. Competenza	14
Parte IX. Riservatezza e segreto professionale	15
Parte X. Equità	16
REGOLE COMPORTAMENTALI	16
Parte XI. Identità del professionista	16
Parte XII. Esercizio della professione	18
Parte XIII. Medicina di genere	19
Parte XIV. Documentazione	20
Parte XV. Formazione continua	20
Parte XVI. Rapporti professionali	21
Parte XVII. Sanità digitale	22
Parte XVIII. Emergenza	22
Parte XIX. Comportamenti vietati	23
SANZIONI DISCIPLINARI	24